

Visto che in tale fattispecie, ai sensi della normativa vigente, il consiglio comunale e la giunta rimangono in carica sino all'elezione dei nuovi organi;

Considerato che a causa della mancata approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario del 2018, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi e che, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, occorre nominare un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario, ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto del 19 dicembre 2019, nominare il commissario straordinario, così come previsto dall'art. 141, comma 3, del citato decreto legislativo n. 267/2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Amendola è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Pagani (Salerno) fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 giugno 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica, datato 19 dicembre 2019, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Pagani (Salerno), ai sensi dell'art. 53, comma 1 e dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a causa della decadenza del sindaco.

In tale fattispecie, in base alla normativa vigente, il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all'elezione dei nuovi organi e le funzioni del sindaco sono esercitate dal vicesindaco.

In conseguenza delle dimissioni rassegnate dal vicesindaco, il prefetto di Salerno in data 11 marzo 2020 ha nominato un commissario prefettizio ai sensi dell'art. 19 del testo unico n. 383 del 1934, con i poteri di sindaco e giunta.

La situazione si è ulteriormente aggravata a causa della mancata approvazione, nei termini di legge, del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato al prefetto di Salerno, con provvedimento del 28 maggio 2020 ha nominato un commissario *ad acta* per l'adozione dell'atto sopraindicato.

Venutasi a creare una situazione di grave pregiudizio per l'ente, a causa della decadenza del sindaco e della mancata approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede, ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto del 19 dicembre 2019, alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune di Pagani (Salerno) nella persona del dott. Vincenzo Amendola, in servizio presso la Prefettura di Salerno.

Roma, 19 giugno 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A03661

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 17 giugno 2020.

Designazione di tre Zone speciali di conservazione della regione biogeografica continentali insistenti nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;


Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;



Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 28 novembre 2019, che adotta il tredicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (EU) 2020/97;

Visto l'aggiornamento dei contenuti della banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il patrimonio naturalistico, con lettera prot. 27414 del 20 aprile 2020 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 denominata «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Visto il decreto ministeriale del 26 maggio 2009 di approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta di Miramare;

Vista la deliberazione della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia del 4 ottobre 2019, n. 1701 con cui si approvano gli obiettivi e le misure di conservazione per tre siti marini;

Vista la deliberazione della giunta regionale 17 aprile 2020, n. 581 che dispone la sostituzione dell'allegato 4 della predetta DGR 1701/2019;

Vista la nota prot. 2020/03 del 10 gennaio 2020 del soggetto gestore dell'area marina protetta Miramare con cui si approvano gli obiettivi e le misure di conservazione individuati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e si impegna a integrarli negli strumenti di pianificazione e regolamentazione dell'area marina;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure possono all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate per i siti, o loro porzioni, non ricadenti all'interno di aree protette nazionali;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione e degli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo nazionale, per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio di competenza, entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli *habitat* di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 3 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia;


Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia con delibera della giunta regionale del 29 maggio 2020, n. 795;

Decreta:

Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale tre (3) siti insistenti nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, già proposti alla Commissione europea qua-



li Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva n. 92/43/CEE, come da allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La cartografia e i tipi di *habitat* naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera della Direzione generale per il patrimonio naturalistico, prot. 27414 del 20 aprile 2020. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di *habitat* naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli *habitat* naturali e degli *habitat* di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli riportati nella tabella di cui all'allegato 1, già operativi.

2. Lo stralcio degli atti di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 e le eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, integrano le misure di salvaguardia e gli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti, nelle more del loro aggiornamento.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000. Per le parti della ZSC ricadenti all'interno del territorio dell'area naturale protetta di rilievo nazionale, tale allineamento è assicurato in accordo l'ente gestore.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche,

anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'intento di aree naturali protette di rilievo nazionale sono approvate dall'ente gestore secondo l'iter amministrativo previsto dalle norme di riferimento e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC per le parti esterne alle aree naturali protette di rilievo nazionale.

2. Per le ZSC, o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, la gestione rimane affidata agli enti gestori di queste ultime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2020

Il Ministro: COSTA

ALLEGATO I

(art. 1, comma 1)

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione
B	IT3330008	Relitti di Posidonia presso Grado	0,97	DGR n. 1701 del 4 ottobre 2019 come modificata dalla DGR n. 581 del 17 aprile 2020
B	IT3330009	Trezze San Pietro e Bardelli	2380	DM 26 maggio 2009 e DGR n. 1701 del 4 ottobre 2019 come modificata dalla DGR n. 581 del 17 aprile 2020
B	IT3340007	Area marina di Miramare	25	DM 26 maggio 2009 e DGR n. 1701 del 4 ottobre 2019 come modificata dalla DGR n. 581 del 17 aprile 2020

20A03718

